



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

60ª Seduta pubblica – Martedì 17 maggio 2022

Deliberazione n. 79

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA GUARDA RELATIVO A “*PERVENIRE A UNA PIÙ COMPIUTA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “*DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI*”.

(Progetto di legge n. 115)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che con emendamento A0015 al progetto di legge regionale n. 115 del 31 dicembre 2021, la Giunta regionale ha inteso introdurre modifiche alla vigente normativa regionale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo (legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60);

#### CONSIDERATO CHE:

- un’accreciuta sensibilità generale, un mutato sentire sociale nonché normativo e giurisprudenziale nei confronti degli animali, via sempre più riconosciuti non come mera “res” o produttori di reddito ma come entità senzienti, dotati cioè di capacità di sensazione, di sensibilità e in grado di provare sentimenti e dolore, ha condotto a precise e conseguenti scelte normative e giurisprudenziali tese a fornire maggiore protezione agli animali, in nome di una prospettiva di relazione tra uomo e animale che, via via, sta abbandonando l’approccio antropocentrico;
- si vedano, in ragione del mutato sentire - e solo per citarne alcune - le seguenti normative: Convenzione di Strasburgo del 1987, ratificata dall’Italia nel 2010; la legge quadro nazionale sulla tutela degli animali d’affezione (14 agosto 1991, n. 281); la legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate); l’articolo 16, lettera b), legge 11 novembre 2012, n. 220 (con cui è consentita la liberalizzazione dell’ingresso in condominio degli animali domestici); l’articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (che così stabilisce: “lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito”); la legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia;

RITENUTO che sia ormai necessario pervenire ad una normativa regionale che faccia proprio il mutato sentire sociale e, nel solco di quanto ormai da tempo previsto da altre regioni italiane, quali la Regione Lombardia (legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 105, come modificato dalla legge regionale 29 giugno 2016, n. 15) e l'Emilia-Romagna (legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, articolo 7), ponga in essere discipline più avanzate di tutela del benessere animale *tout court* e, più specificamente, in tale contesto, l'introduzione del divieto di porre gli animali, non solo quelli d'affezione, sia cuccioli che adulti, come offerta in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Si pensi, solo per fare un esempio, ai cavalli, spesso ceduti a titolo di premio o vincita in lotterie o sagre di paese: per questi animali, nella maggior parte dei casi riscontrati, si pone il problema delle inesistenti scarse capacità di gestione o accudimento della "vincita", cui consegue lo stato di abbandono e di sofferenza dell'animale;

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a valutare, anche nell'ambito di una riforma generale dei provvedimenti regionali in punto di tutela del benessere animale, l'introduzione del divieto di utilizzare gli animali, non solo quelli d'affezione, sia cuccioli che adulti, come offerta in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti